

CONVENZIONE TRA I CONSIGLI DEGLI ORDINI FORENSI DI ALESSANDRIA, ACQUI TERME, CA-  
SALE MONFERRATO E TORTONA E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE  
"AMEDEO AVOGADRO"

Il in Alessandria

I Sigg.ri:

- Prof. Salvatore Rizzello, che interviene nella qualità di Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Piemonte Orientale (C.F.:94021400026)
  - Avv. Gherardo Caraccio, che interviene nella qualità di Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria (C.F.: 80051250068) domiciliato presso il Tribunale di Alessandria, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera dei Consigli degli Ordini degli Avvocati di Alessandria, Acqui Terme, Casale Monferrato, Tortona i quali premettono:
    - che la L. 19/11/90 n. 341, all'art. 6, c. 2°, lett. a, ha dato facoltà alle Università di attivare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili in bilancio e senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato, corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici;
    - che il D.P.R. 10/04/90 n. 101 all'art. 3, ha previsto che i Consigli dell'Ordine degli Avvocati possano istituire scuole di formazione professionale la cui frequenza integra la pratica forense necessaria per accedere all'esame di procuratore legale;
    - che il Consiglio Nazionale Forense con delibera 13 luglio 2007 ha approvato Regolamento il quale dispone e disciplina l'obbligo per tutti gli avvocati della "Formazione Permanente" che dovrà essere gestita dai singoli Ordini Forensi;
    - che la Scuola ha ottenuto in data 23 novembre 2001 il riconoscimento del Consiglio Nazionale Forense;
    - che i contraenti ritengono comunque positivo un sempre più ampio contatto tra l'insegnamento universitario, la formazione e la pratica forense;
- ciò premesso, i sottoscritti nello loro predette qualità convengono di realizzare a mezzo di questo atto gli scopi di cui in premessa, stipulando quanto segue:

Art. 1)

É istituita la "SCUOLA DI FORMAZIONE FORENSE GIORGIO AMBROSOLI".

Art. 2)

Essa avrà sede in Alessandria, Palazzo di Giustizia, Corso Crimea n. 81, presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria.

Art. 3)

Alla scuola costituita con il presente atto potranno aderire ulteriori Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Piemonte, con preferenza per quei Consigli dalle cui circoscrizioni provengono gli iscritti alla facoltà di Giurisprudenza della Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro".

Art. 4)

La Scuola – che non ha scopo di lucro – si propone di svolgere tutte le funzioni organizzative e gestionali relative all'accertamento della preparazione e alla formazione professionale degli aspiranti avvocati, ed alla formazione permanente degli avvocati.

Per il raggiungimento di tale scopo:

- a) organizza e gestisce, sulla base degli indirizzi funzionali e didattici forniti dal Centro per la formazione e l'aggiornamento professionale degli avvocati, i corsi per la formazione e la preparazione degli aspiranti avvocati nonché le eventuali prove selettive per l'ammissione ai medesimi, il tutto con particolare riguardo al modello di Regolamento proposto;
- b) sviluppa le qualità tecniche e pratiche degli aspiranti avvocati, attraverso prove pratiche, simulazioni processuali, esperienze dirette presso i Tribunali locali, per assicurare un efficace completamento della formazione teorica dei discenti;
- c) rilascia certificati ed attestazioni di frequenza dei corsi e di compimento del ciclo di studi.

Rientra inoltre nelle competenze della Scuola, ancorché da svolgere in sinergia tra l'Università del Piemonte Orientale con quella degli Ordini od Enti a ciò preposti, l'attività di aggiornamento per gli iscritti all'Albo, attraverso seminari, dibattiti, convegni, pubblicazioni e ogni altra attività che risulterà utile al raggiungimento dell'oggetto sociale.

Art. 5)

Il personale docente sarà composto da professori ordinari, straordinari, associati, avvocati, magistrati, notai o altri esperti in materie giuridiche e tecniche professionali. Nei limiti delle disponibilità finanziarie, gli incarichi saranno remunerati sulla base di criteri che il Consiglio di Amministrazione stabilirà all'inizio di ciascun anno.

Art. 6)

La scuola ha una propria autonomia finanziaria ed è dotata di un proprio fondo, costituito da finanziamenti provenienti dai Consigli dell'Ordine che l'hanno istituita, da altri Enti pubblici e/o privati, dalle quote di iscrizione alla Scuola e da ogni altra acquisizione per sovvenzioni, lasciti o donazioni.

Art. 7)

La scuola sarà retta da un Consiglio di Amministrazione e da un Comitato Scientifico.

Il Consiglio di Amministrazione sarà composto: a) dal Presidente pro tempore del Consiglio dell'Ordine di Alessandria e da altro Presidente, a rotazione ogni tre anni, di uno dei rimanenti tre Consigli dell'Ordine che hanno costituito la Scuola; b) da due rappresentanti nominati dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Piemonte Orientale "A. Avogadro"; tra tali due membri sarà nominato il Vice Presidente Vicario del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Scientifico sarà composto da otto membri, quattro nominati dalla Facoltà di Giurisprudenza e quattro dai singoli Consigli dell'Ordine di Alessandria, Acqui Terme, Casale Monferrato e Tortona. Il Coordinatore di tale Comitato Scientifico sarà designato dalla Facoltà di Giurisprudenza tra i membri designati da tale Facoltà. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è compatibile con la carica di componente del Comitato scientifico".

Ove altri Ordini aderissero alla Scuola, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Scientifico subiranno aumenti numerici e si farà luogo ad una rotazione dei singoli rappresentanti.

Art. 8)

La presente convenzione ha la durata di sei anni e, prima della sua scadenza, su richiesta dello stesso Consiglio di Amministrazione della Scuola potrà essere rinnovata per uguale periodo, anche con un semplice scambio di lettere.

Art. 9)

A questa Convenzione inerisce pure un Regolamento, che ne forma parte integrante.

Art. 10)

Tutte le spese anche fiscali relative a questo atto sono a carico degli Ordini degli Avvocati stipulanti.